NORME DI ATTUAZIONE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI BREVETTI

Art. 7

Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia

La domanda internazionale che contiene la designazione o l'elezione dell'Italia equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi della convenzione sul brevetto europeo e del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1985, non più in vigore dal 19 marzo 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti
Estremi	Legge 21 dicembre 1984, n. 890
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-attuazione-del-trattato-di-cooperazione-internazionale-in/art-7-effetti-della-designazione-o-dell-elezione-dell-italia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it